

## **INCREMENTO INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE**

### **La FLP sollecita le opportune ed urgenti verifiche sugli importi**

In data odierna abbiamo inviato ai vertici dell'Amministrazione civile dell'Interno una lettera (che riportiamo sotto), volta a richiedere le opportune verifiche in merito agli importi previsti per l'incremento dell'Indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

---

*Roma, 7 dicembre 2021*

*Al Direttore Centrale per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno*

*Al Capo Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno*

*Al Direttore dell'Ufficio relazioni sindacali dell'Amministrazione civile dell'Interno*

*Oggetto: CCNL Comparto Funzioni Centrali. Tabella E1. Indennità di amministrazione.*

*L'art. 21-bis del d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto l'incremento dei fondi per l'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021.*

*É stato assegnato un fondo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021.*

*La stessa norma prevede, al comma 3, che in sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.*

*Come noto, è in corso di definizione l'approvazione del contratto collettivo del personale delle funzioni centrali.*

*L'A.Ra.N. aveva in un primo momento diffuso una bozza con allegata la Tabella E1 contenente gli incrementi dell'indennità di amministrazione di alcuni ministeri, tra cui l'Interno, ove si prevedevano, alla luce del citato art. 21 - bis, cifre mensili variabili in base all'Area da € 9,54 € a 19,73.*

*Successivamente veniva diramata una seconda tabella ove i predetti importi erano modificati da € 19,09 € a 39,46.*

*Considerato che sulla questione è emersa tale preoccupante incertezza, si chiede a codesta Amministrazione di verificare, con la necessaria urgenza, se tale ultima spalmatura di dati sia coerente con le risorse assegnate dal decreto legge n. 162/2019 e di coinvolgere le OO.SS. in ordine alla conseguente determinazione, sulla falsariga di quanto è stato effettuato presso il Ministero della Difesa, destinatario anch'esso di miglioramenti dell'indennità contenuti nella medesima tabella E1.*

*Ciò anche alla luce della diretta connessione delle predette risorse con quelle previste dall'articolo 1, comma 143 della legge n. 160/2019 che, anche da assicurazioni fornite direttamente dal Sig. Ministro dell'Interno nell'ultimo incontro con le OO.SS., saranno redistribuite a breve dal Ministro della Pubblica Amministrazione che si accingerà a firmare il relativo provvedimento entro il prossimo 15 dicembre.*

*Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.*

Il Coordinatore Generale FLP Interno  
Dario Montalbetti



## Tabella E1 - Amministrazioni dei Ministeri<sup>(1)</sup> destinatarie di disposizioni di legge che incrementano l'indennità di amministrazione

### Incrementi mensili della indennità di amministrazione

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Posizione economica	Ministero Difesa <sup>(2)</sup>	Ministero Interno <sup>(3)</sup>	Ministero Infrastrutture e Trasporti <sup>(4)</sup>	
	dal 1.1.2021	dal 1.1.2021	dal 1.1.2021	dal 1.1.2022
III F 7	90,21	39,46	23,09	69,26
III F 6	90,21	39,46	23,09	69,26
III F 5	90,21	39,46	23,09	69,26
III F 4	90,21	39,46	23,09	69,26
III F 3	90,21	39,46	23,09	69,26
III F 2	90,21	39,46	23,09	69,26
III F 1	90,21	39,46	23,09	69,26
II F 6	72,19	30,71	15,48	46,45
II F 5	72,19	30,71	15,48	46,45
II F 4	72,19	30,71	15,48	46,45
II F 3	72,19	30,71	15,48	46,45
II F 2	72,19	30,71	15,48	46,45
II F 1	72,19	30,71	15,48	46,45
I F 3	53,68	19,09	11,02	33,05
I F 2	53,68	19,09	11,02	33,05
I F 1	53,68	19,09	11,02	33,05

<sup>(1)</sup> Amministrazioni di cui all'art.3, c. 1, sub I del CCNQ del 3/8/2021 (ad eccezione di CNEL e AGID, per le quali occorre far riferimento, rispettivamente, alle tavole A4 e A6)

<sup>(2)</sup> Incremento disposto da art. 2259-ter del d. lgs. n. 66/2010

<sup>(3)</sup> Incremento disposto da art. 21-bis del D.L. n. 162/2019

<sup>(4)</sup> Incremento disposto da art. 5 del D.L. n. 121/2021

**Note:**

*Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.*

*Art. 21-bis del d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020, n. 8 (Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione).*

- 1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, è incrementata di (10.000.000 di euro annui) a decorrere dal 1° gennaio 2021.*
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*
- 3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.*

*Art. 1 legge 160 del 27 dicembre 2019, comma 143.*

*Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri*

*al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.*

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno*

